

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Portugal](#)

Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Portogallo



Portogallo

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 3, paragrafo 1 - Organi mittenti

- Corte suprema (Supremo Tribunal de Justiça)
- Tribunali di secondo grado (Tribunais da Relação)
- Tribunali distrettuali (tribunais judiciais de comarca)
- Sezione locale del tribunale unificato dei brevetti (Divisão local do Tribunal Unificado de Patentes)
- Funzionari responsabili di registri pubblici (conservadores)
- Notai
- Ufficiali giudiziari (agentes de execução)
- Rappresentanti legali (mandatários judiciais)

Articolo 3, paragrafo 2 - Organi riceventi

i. I giudici con competenza generica (*juízo de competência genérica*) o il giudice civile locale (*juízo local cível*), se esiste, del tribunale distrettuale competente; e

ii. gli ufficiali giudiziari (*OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução*).

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) - Mezzi per la ricezione degli atti

Posta.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) - Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Portoghese, spagnolo e inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Direzione generale dell'amministrazione della giustizia (*Direção-Geral da Administração da Justiça*)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT-1990-097 LISBONA

Tel: (+351) 217 906 500 - (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 - (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: <https://dgaj.justica.gov.pt/>

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) l'autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto è:

la direzione generale dell'amministrazione della giustizia (*Direção-Geral da Administração da Justiça*)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT-1990-097 LISBONA

Tel: (+351) 217 906 500 - (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 - (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: <https://dgaj.justica.gov.pt/>

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) per i diversi organi riceventi la situazione è la seguente:

- giudici con competenza generica (*juízo de competência genérica*) o il giudice civile locale (*juízo local cível*), se esiste, del tribunale distrettuale competente: per notificare o comunicare gli atti quando l'indirizzo indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non è corretto, l'organo ricevente applica il diritto interno relativo a casi analoghi nelle controversie nazionali, ossia le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 226 e 236 del codice di procedura civile portoghese;
- ufficiali giudiziari (OSAE): sono consultati i registri relativi al domicilio o altre banche dati, se tali registri o banche dati esistono, per reperire il nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Portoghese, spagnolo e inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Qualora il modulo L di cui all'allegato I sia tradotto in una lingua di un paese terzo, il Portogallo comunicherà tale traduzione alla Commissione affinché sia pubblicata sul portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, l'articolo 323 del codice civile portoghese prevede che il termine di prescrizione sia sospeso se, trascorsi cinque giorni dalla domanda di notificazione o comunicazione, non è stato possibile notificare o comunicare gli atti per cause non imputabili al richiedente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Portoghese, spagnolo e inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

In generale la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da uno Stato membro e dirette ad organi giurisdizionali non sono soggette a diritti o spese.

Tuttavia la notificazione o la comunicazione diretta di un atto tramite un funzionario di tribunale o un ufficiale giudiziario dà luogo alle spese seguenti:

1. Ufficiali giudiziari

Se l'atto è notificato o comunicato: 76 EUR

Se l'atto non è notificato o comunicato (ad esempio, se la persona a cui notificare o comunicare l'atto non risiede all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esiste): 50,50 EUR

2. Funzionari di tribunale

Se l'atto è notificato o comunicato: 51 EUR

Se l'atto non è notificato o comunicato (ad esempio, se la persona a cui notificare o comunicare l'atto non risiede all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esiste) nulla è dovuto.

Articolo 17 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Portogallo si oppone all'uso sul suo territorio della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro tramite agenti diplomatici o consolari, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 19 - Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 - Notificazione o comunicazione diretta

Non pertinente.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, i giudici portoghesi possono pronunciarsi, qualora tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 4, in Portogallo le domande di rimozione della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione devono essere presentate entro il termine di un anno dalla pronuncia della decisione contestata. Dopo tale termine le domande sono respinte.

Articolo 29 - Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

[Accordo tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, del 19 novembre 1997](#)

Articolo 33, paragrafo 2 - Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

■ Ultimo aggiornamento: 20/01/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.